

---

# Regime fiscale (imposte sui redditi) sulla cessione di crediti a favore di un soggetto non residente

---

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 13 Aprile 2007

**Non sfugge alla tassazione in Italia la società non residente nel nostro paese che svolge un'attività consistente nell'acquisto pro-soluto di crediti nei confronti di soggetti residenti in Italia** e nello svolgimento in Italia di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E del

09.03.2007 ha spiegato il corretto trattamento fiscale dell'attività, esercitata da una società non residente, che non dispone di una sede italiana e che si avvale della collaborazione di professionisti italiani, consistente nell'acquisto pro-soluto di crediti nei confronti di soggetti residenti in Italia e nello svolgimento in Italia di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione.

## La questione

Una società con

sede legale nella Repubblica di San Marino (quindi, non residente in Italia), svolge in

Italia

attività

di

acquisto

pro-soluto di crediti da soggetti residenti italiani. Tale società, che

non

dispone

di

una

propria sede italiana e si

avvale

anche

della

collaborazione

di professionisti italiani, ritiene che

l'esercizio di tale attività poiché

esercitata da un soggetto non residente non configura l'ipotesi di esistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Inoltre, la società sostiene che l'acquisto di crediti non dia origine ad una

stabile

organizzazione

"personale",

giacché non sono abitualmente

conclusi

sul territorio dello Stato ulteriori contratti nel nome della stessa società, pertanto ritiene che non ricorre alcuna delle ipotesi

previste dalla dormita per

la

tassazione

in

Italia

dei redditi derivanti dall'attività svolta.

## **Parere dell'agenzia delle entrate**

Viceversa, l'**Agenzia delle Entrate** ha ritenuto tale tesi sostenuta dal soggetto non residente del tutto errata ed **ha spiegato che:**

- Per le società ed enti non residenti, l'art. 151 del TUIR, dispone che il reddito complessivo é formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e che si considerano

prodotti

nel

territorio dello Stato anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da

società

ed

enti.

Pertanto, ai fini della verifica del

presupposto impositivo, le

società

e

gli

enti

non residenti devono

fare

riferimento all'art. 23 (con rimando all'art. 6) del TUIR, il quale elenca

i

redditi

che

assumono

rilevanza

ai

fini

della tassazione nel

territorio

dello

Stato. Inoltre, l'art. 152

del

TUIR,

detta regole differenziate a seconda che i soggetti medesimi

dispongano

o

meno

di

una

stabile

organizzazione

nel territorio dello Stato.

Nell'ipotesi di

presenza

sul

territorio

nazionale

di

una

stabile organizzazione, il

reddito

complessivo

si determina secondo le disposizioni contenute nella

Sezione

I del Capo II del Titolo II del TUIR, concernenti le società e gli enti commerciali;

- in mancanza

di

una stabile organizzazione, gli elementi reddituali dei soggetti non residenti

in

genere

non

configurano

reddito

d'impresa

e mantengono la

loro

distinta qualificazione oggettiva, a differenza di quanto accade per le società residenti;

- la

società

non

residente

svolge un'attività consistente nell'acquisto

pro-soluto

di

crediti

nei

confronti di soggetti residenti in

Italia

e

nello

svolgimento

in

Italia

di tutte le attività necessarie per la loro individuazione e per la loro successiva riscossione;

- la cessione

del

credito pro-soluto é un negozio giuridico mediante il quale il

creditore

titolare

del

diritto

di

credito trasferisce lo stesso diritto ad

un

terzo, garantendo soltanto l'esistenza del credito e non anche la solvibilità del debitore.

L'acquisto del credito rappresenta soltanto un momento dell'attività

svolta

che si presenta ben più ampia e complessa, giacché caratterizzata da una molteplicità di atti ed operazioni, quali,

ad

esempio,

la

ricerca del cliente, l'analisi del grado di solvibilità

del

debitore, la negoziazione del prezzo di acquisto del credito e tutte quelle attività successive poste in essere dal cessionario, finalizzate al realizzo, in tutto o in parte, del credito vantato;

- la ricerca del

credito

da

acquistare

svolta

dal

professionista residente in Italia, la

gestione

delle

procedure

esecutive, l'intervento in udienza per rendere le

dichiarazioni

di

rito ai fini dell'accollo dei debiti ipotecari, l'intervento nella

procedura

fallimentare

per

l'attività

d'incasso

del credito, atti

di

surroga,

insinuazioni tardive, atti di incasso delle somme alle Poste

Italiane

Spa, ecc., non possono che avvenire nel territorio dello Stato italiano;

- per

definire

il

trattamento

fiscale della suddetta attività assume rilievo

la

circostanza

che

la

stessa viene

esercitata solo

nel

territorio

dello Stato e, pertanto, manifesta una relazione molto stretta

con

l'ordinamento

nazionale, secondo quanto rilevato dal paragrafo 6 del Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE.

**Alla luce di tutte le suddette osservazioni, l'Agenzia delle Entrate è, quindi, pervenuta alla seguente conclusione:**

Non può

essere

esclusa

né l'esistenza di

una

stabile organizzazione materiale, giacché la sede fissa può essere

individuata

nei luoghi in cui l'attività stessa viene esercitata, né l'esistenza di una stabile organizzazione personale

riconducibile

al

soggetto

che

agisce

per

conto della società sammarinese in Italia.

Se

ritenuto più opportuno,

il non residente può

proporre

istanza di ruling internazionale, ai

sensi

dell'art.

8

del

D.L. n.

269/2003,

convertito dalla L. n. 326/2003.

Comunque,

anche

se venisse a mancare la

stabile organizzazione, non

viene

meno

il

presupposto

stesso dell'imposizione del reddito prodotto

in

Italia, nella misura in cui deriva da attività svolte e da beni che si trovano nel territorio dello Stato.

Infatti, nel

caso

di cessioni o rimborsi di crediti a favore di un non residente senza

stabile

organizzazione

nel

territorio

dello

Stato, si applica l'art.

23,

comma

1,

lettera

f), del TUIR, secondo

cui

si

considerano

prodotti

nel

territorio

dello Stato *"i redditi diversi*

*derivanti*

*da attività esercitate nel territorio dello Stato e da*

*beni*

*che*

---

si

trovano

ed in particolare le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante

cessione

a

titolo

oneroso

o

rimborso di crediti pecuniari, di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR.

Pertanto, la

relativa

plusvalenza

che

scaturisce

dalla realizzazione del

credito

deve essere assoggettata a tassazione nello Stato, qualora

l'attività

di

gestione

e

le

eventuali procedure riguardanti

il

recupero

del

credito

nei

confronti del debitore siano eseguite in Italia e secondo la legislazione italiana.

Quindi, nel momento in cui viene esclusa

la  
presenza  
di  
una stabile organizzazione,  
vi è comunque l'esistenza di  
un  
"reddito  
diverso",  
da  
assoggettare  
a tassazione in Italia  
ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR e con assoggettamento all'imposta sostitutiva  
del  
12,50%, per le  
sole plusvalenze e altri componenti positivi  
derivanti  
dal  
realizzo

o dal rimborso dei soli crediti vantati verso

soggetti

residenti,

esclusa

qualsiasi

rilevanza

fiscale di minusvalenze e

altri

componenti

negativi, come previsto dal citato art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR.

Vincenzo D'Andò

Marzo 2007